



## **Comunicazione UFRC 1/12**

**5 marzo 2012**

---

### **Informazioni concernenti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio**

## **Introduzione del numero unico d'Identificazione delle Imprese (IDI) nel registro di commercio**

### **1. Situazione iniziale**

#### **1.1. In generale**

Il contenuto del registro principale gestito dai Cantoni differisce da quello dei registri centrali UFRC e IDI gestito dall'Ufficio federale della statistica (UST). Le cause sono le seguenti:

- Il registro IDI è stato allestito sulla base dei dati del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) che non include tutti gli enti giuridici iscritti nei registri cantonali ed in quello centrale (ad es.: enti giuridici cancellati dal registro di commercio da anni). Inoltre, il RIS è un registro statistico che elabora le iscrizioni e le mutazioni in maniera diversa rispetto al registro di commercio.
- Alcune modifiche hanno avuto luogo direttamente nei registri cantonali senza pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e quindi senza aggiornamento del registro centrale UFRC e di quelli UST.
- Quando i registri di commercio cantonali sono stati informatizzati, la sincronizzazione sistematica dei loro dati con quelli del registro centrale non è stata effettuata.

Per garantire l'identificazione univoca degli enti giuridici, la sicurezza del diritto e la protezione dei terzi, occorre sincronizzare i dati dei registri principali cantonali, del registro centrale e del registro IDI.

Secondo l'art. 932 cpv. 2 CO<sup>1</sup>, le iscrizioni nel registro di commercio diventano efficaci nei confronti dei terzi solo il giorno feriale successivo a quello della pubblicazione apparsa sul FUSC. Le iscrizioni sono riportate nel registro principale dopo la loro approvazione da parte dell'UFRC. Il riporto deve essere fatto al più tardi il giorno della pubblicazione (elettronica) nel FUSC (art. 9 cpv. 1 ORC)<sup>2</sup>. L'aggiornamento delle varie banche dati (database) dei cantoni e della Confederazione dipende quindi solo dalla presente pubblicazione.

## 1.2. Flusso delle informazioni nella interconnessione - RC

Il registro centrale UFRC è al centro dello scambio informazioni nella interconnessione - RC.




Figura 1: flusso informazioni nella interconnessione - RC

1. L'ufficio del registro di commercio cantonale invia il testo di pubblicazione per verifica all'UFRC.
2. L'UFRC trasmette l'approvazione al registro di commercio cantonale, il quale può adattare il suo registro principale. L'UFRC inoltra al FUSC i testi per la pubblicazione.
3. Il FUSC trasmette il riferimento di pubblicazione all'UFRC, il quale adatta il suo registro centrale in base al testo pubblicato.
4. Il registro centrale comunica il riferimento di pubblicazione all'ufficio del registro di commercio cantonale in modo che possa completare il suo registro principale. Inoltre crea i file per Zefix database online e li rende disponibili al RIS.
5. Il RIS annuncia la mutazione al registro IDI.

<sup>1</sup> Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (libro quinto: diritto delle obbligazioni; RS 220).

<sup>2</sup> Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411).

## **2. Adeguamento dei registri**

Per garantire l'adeguamento efficiente dei dati contenuti nel registro di commercio durante la migrazione IDI, l'UFRC prenderà contatto con ciascun ufficio cantonale in modo da coordinare l'adattamento dei dati.

L'UFRC esaminerà i dati iscritti nel registro centrale comparativamente a quelli contenuti nei registri principali cantonali. A tale fine i cantoni saranno invitati a sottoporre all'UFRC un file aggiornato con tutti i dati importanti per il registro centrale.

Terminato il confronto, l'UFRC comunicherà ai cantoni le eventuali modifiche da operare nel registro principale.

Quando la sincronizzazione dei dati cantonali e federali sarà completata, il registro IDI riprenderà i dati contenuti nel registro centrale UFRC.

## **3. Scambio futuro dei dati**

Occorre garantire che i dati futuri sugli enti giuridici iscritti nel registro IDI corrispondono a quelli riportati nei registri principali cantonali e centrale UFRC. A tale scopo, l'UFRC adatterà il registro centrale sulla base delle pubblicazioni dei registri di commercio cantonali e riporterà simultaneamente le mutazioni nel registro IDI, tramite un servizio web (cfr. sopra, figura 1, freccia rossa). Quest'adattamento del flusso delle informazioni nella interconnessione - RC sarà realizzato entro il 2013.

## **4. Introduzione del numero IDI nella interconnessione - RC**

### **4.1. In generale**

Il numero IDI sarà introdotto separatamente nel registro di commercio per ogni cantone. Il nuovo numero acquisisce validità giuridica con la pubblicazione "collettiva" nel FUSC (art. 19 LIDI)<sup>3</sup>. La transizione verso l'IDI potrà svolgersi solo dopo l'attribuzione a tutti gli enti giuridici attivi di un tale numero. In diversi cantoni occorrerà assegnare un numero IDI anche agli enti giuridici cancellati.

Durante la fase di transizione, in riferimento alla menzione del numero IDI nelle iscrizioni del registro di commercio, si pongono i seguenti quesiti.

---

<sup>3</sup> Legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI; RS 431.03).

#### 4.2. Procedura in caso di trasferimento della sede




Figura 2: arrivo (iscrizione) in un registro senza IDI

Quando si trasferisce la sede di un ente giuridico da un registro che ha già introdotto l'IDI presso un registro che non l'ha ancora ripreso, l'ufficio del registro di commercio alla nuova sede può inserire il (vecchio) numero d'identificazione degli enti nei dati strutturati o riprendere l'IDI.




Figura 3: arrivo (iscrizione) in un registro con IDI

Quando si trasferisce la sede di un ente giuridico da un registro che non ha ancora introdotto l'IDI presso un registro che l'ha già ripreso, l'ufficio del registro di commercio della nuova sede deve inserire l'IDI nei dati strutturati e nella pubblicazione concernente il trasferimento della sede. L'IDI corrispondente può essere ottenuto direttamente presso il registro IDI.

#### 4.3. Procedura concernente enti giuridici menzionati in un'iscrizione

Se un nuovo numero IDI è stato assegnato a un ente giuridico e quest'ultimo è citato con il suo numero, in qualsiasi forma, nell'iscrizione di un altro ente giuridico (ad es. come ufficio di revisione, socio di una Sagl ecc.), detta iscrizione sarà adattata d'ufficio, al più tardi nel corso della prossima modifica (art. 19 cpv. 3 LIDI).

### 5. Contenuto inalterabile del registro principale

Le iscrizioni nel registro principale non possono più essere modificate a posteriori (art. 9 cpv. 4, 1<sup>a</sup> frase ORC) poiché le iscrizioni pubblicate nel FUSC sono giuridicamente decisive secondo l'art. 932 cpv. 2 CO e diventano efficaci da quel momento (cfr. art. 933 CO).

L'art. 9 cpv. 4, 2<sup>a</sup> frase ORC consente eccezionalmente correzioni di natura puramente tipografica, che non modificano il contenuto materiale. Il campo d'applicazione di questa disposizione è espressamente limitato alla correzione di semplici errori tipografici senza influenza sul contenuto (ad es. nella formulazione dello scopo dove "attività" è corretto in "attività", nelle funzioni dove "dirttore" è sostituito da "direttore", nei poteri di rappresentanza dove "frima collettiva" è corretto con "firma collettiva").

Altre correzioni nel registro principale non sono permesse, segnatamente riguardo alle indicazioni concernenti l'identificazione di un ente giuridico. Per garantire la sicurezza del diritto e la protezione dei terzi, le correzioni relative in particolare alla ditta, alla sede, al domicilio e all'IDI sono sottoposte necessariamente a una rettifica formale e pubblicate nel FUSC. In questo modo è possibile garantire l'aggiornamento della interconnessione - RC. La mancata osservanza di questa procedura priva i terzi della possibilità di essere

consapevoli dei fatti modificati e crea differenze tra il registro principale, la pubblicazione nel FUSC e il registro centrale (compresi Zefix e i registri dell'UST).

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin